

CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SENIOR/DI SECONDO LIVELLO DELL'UNIONE COLLINE MATILDICHE (RE) E DEGLI ENTI ADERENTI (ALBINEA, QUATTRO CASTELLA, VEZZANO SUL CRSTOLO) - PERIODO 01/06/2023/31/05/2026 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Con l'affidamento del servizio, l'impresa affidataria dovrà garantire, **tramite assistenza telefonica, da remoto e on site**, all'Unione Colline Matildiche, (RE) al Comune di Albinea (RE), al Comune di Quattro Castella (RE) e al Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) (di seguito Enti aderenti) le seguenti attività:

1. Organizzare e gestire la rete locale assicurandone il corretto funzionamento dal punto di vista sistemistico, con particolare riferimento a:
 - Server;
 - Personal Computers, Notebook, Tablet, Telefoni;
 - Cablaggi;
 - Sistemi operativi, software applicativi;
 - Installazione e dismissione server e software di base;
 - Data Base;
 - Apparati di routing e firewall;
 - Cloud
 - Telefonia;
2. Analizzare e identificare eventuali problemi hardware/software al fine di definire tempestivamente le modalità di intervento e interagire con i referenti interni che si occuperanno dello stesso;
3. Garantire ai servizi dell'Unione Colline Matildiche e degli Enti aderenti l'aggiornamento in materia di legislazione e normativa informatica, ed assicurare l'adeguamento agli obblighi o ad altri adempimenti previsti dalla legge a carico degli Enti Locali in campo informatico;
4. Garantire l'attività di assistenza, informazione e promozione di progetti di digitalizzazione ed e-government presso gli enti e il supporto all'implementazione di progetti di innovazione o finanziamenti ad essi destinati (Regionali, nazionali, europei, PNRR); tale attività verrà espletata anche mediante la partecipazione a tavoli di lavoro tecnici, riunioni, incontri ecc. che si svolgeranno presso le sedi dell'Unione Colline Matildiche (RE) e degli Enti aderenti o presso Enti Esterni afferenti progetti di E-Government che riguarderanno l'Unione Colline Matildiche e tutti gli Enti aderenti;
5. Garantire il supporto nelle procedure di acquisto di hardware, software, macchine o altri impianti del sistema fonia-dati, al fine di definire preventivamente le caratteristiche dei beni occorrenti e valutare correttamente le offerte pervenute;
6. Fornire assistenza e supportare le amministrazioni relativamente a progetti di miglioramento della connettività sugli immobili pubblici (fibra, wi-fi, etc...), e assistenza nei rapporti con i fornitori di connettività estesa (fibra, Wi-fi estesa, WAN in genere);
7. Offrire assistenza e manutenzione del software di base, applicativi e hardware. I servizi di questa tipologia consisteranno nel garantire la corretta funzionalità delle apparecchiature installate sotto i seguenti profili:
 - sistema operativo;
 - software di rete;
 - accessibilità ad internet;
 - configurazione dei prodotti specifici dell'ambiente dell'Amministrazione (applicativi verticali);
 - configurazione dei pacchetti software standard adottati dall'Amministrazione;
 - configurazione di stampanti locali e/o di rete e gestione del loro corretto utilizzo da parte dei client;
 - configurazione di accessori supplementari ai personal computer (scanner, masterizzatori, ecc.) e gestione del loro corretto utilizzo da parte dei client;
 - Eventuale recupero dei dati;
 - Pianificazione e implementazione, in accordo con il personale tecnico degli Enti, di nuove installazioni sia software sia hardware da destinare alle varie sedi e uffici comunali;

- Implementazione dell'attuale parco macchine server volte all'ottimizzazione e all'efficientamento dell'infrastruttura
 - Attività di assistenza nella gestione dei rapporti con le software house e i fornitori dell'ente sia in fase di attivazione di nuovi servizi che in fase di gestione ordinaria;
 - Messa in opera delle attività di installazione pianificate secondo le modalità e i tempi concordati;
 - Installazione degli accessori supplementari a seguito di diversa destinazione d'uso, cambio ruolo dell'utente, dismissione ecc.;
 - Svolgimento di attività di supporto alla dismissione controllata e a norma di legge delle apparecchiature considerate obsolete (es: verifica sugli apparati da dismettere, ritiro parti riutilizzabili, formattazione a basso livello degli hard disk, ecc.). L'attività di dismissione vera e propria è a carico degli Enti;
 - Assicurare una corretta e tempestiva assistenza informatica di secondo livello agli utenti comunali, in caso di problematiche di media/grave entità non risolvibili dai tecnici informatici comunali, tramite attività di Help Desk, relativamente alle problematiche di base connesse alle stazioni di lavoro (HW, SW, connettività, accesso alla rete, posta elettronica, altri applicativi standard installati su TUTTE le postazioni).
8. Garantire una costante attività di assistenza onsite per attività di pronto intervento, assistenza, implementazione dei progetti o di qualsivoglia attività venga indicata dal referente del settore informatica, garantendo in ogni caso la presenza in loco per non meno di 5 ore/settimana al netto dei tempi di viaggio (il luogo verrà concordato di volta in volta a seconda delle esigenze tra le varie sedi dell'Unione e dei comuni). Una diversa articolazione degli orari di presenza potrà essere concordata di volta in volta con il Responsabile del SIA.
 9. Garantire, almeno una volta a settimana, un controllo da remoto e non in orario di lavoro (definito all'art.3), di tutti gli apparati presenti nelle varie sedi (dischi, firewall, server, back up, aggiornamenti, riavvii necessari, ecc.), anche tramite l'utilizzo di software che l'azienda affidataria può disporre per testare in tempo reale eventuali anomalie che si dovessero presentare;
 10. Intervenire presso le sedi dell'Unione Colline Matildiche (RE) e degli Enti aderenti in caso di grave necessità;
 11. Garantire assistenza di primo livello in caso di assenza e/o di indisponibilità dei referenti interni;
 12. Impegnarsi, in caso di problematiche altamente critiche, che possano comportare il blocco del sistema e/o la perdita di dati, a garantire, se richiesto, anche la fornitura e sostituzione in emergenza di componenti hardware il cui guasto comporti il blocco di servizi e/o un alto rischio per la sicurezza dei dati (ad esempio hard disk in sistemi rilevanti, switch per collegamenti di rete critici, etc.) al fine di tutelare la piena operatività dei servizi essenziali delle amministrazioni: tali materiali verranno conteggiati a parte e potranno essere acquistati direttamente, a prezzo non superiore a quello ordinario di mercato, attingendo ad un plafond di emergenza.
Le attività di cui al presente punto sono opzionali; è facoltà dunque dell'Amministrazione richiedere a terzi, prestazioni della stessa natura ovvero di provvedervi direttamente, e ciò senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere né pretendere alcun compenso o risarcimento.

Si richiede inoltre, al termine del contratto, la stesura di un documento certificante lo stato della rete e di tutti i sistemi in essere e la collaborazione con la ditta subentrante ai fini di un adeguato passaggio di consegne;

In via del tutto eccezionale, in caso di attività straordinarie e non preventivabili e caratterizzate da situazioni di particolare complessità e urgenza, oggettivamente necessitanti di un supporto aggiuntivo e non ordinario da parte della ditta aggiudicataria, è facoltà dell'amministrazione richiedere all'impresa affidataria un incremento del presidio orario onsite con ulteriore pacchetto di ore definito di volta in volta (quantificabile orientativamente in max 150 ore/annue), che sarà eventualmente oggetto di affidamento specifico, sulla base della tariffa oraria offerta in fase di gara. L'impresa dovrà garantire la propria disponibilità al supporto predetto.

La presenza on site per i motivi di cui sopra dovrà essere esplicitamente richiesta dal Responsabile del Settore Informatica .

Il monte ore suddetto non include gli eventuali tempi di viaggio necessari alla ditta affidataria per recarsi presso le sedi dell'Unione Colline Matildiche e degli Enti aderenti o altre destinazioni senza nessun ulteriore onere per l'Unione Colline Matildiche (RE) e gli Enti aderenti.

Si precisa che tale possibilità risulta opzionale e non comporta alcun vincolo né impegno di spesa da parte dell'Amministrazione. L'Amministrazione sarà tenuta a pagare all'aggiudicatario il corrispettivo delle ore effettivamente espletate, previa verifica del responsabile Informatica.

ART. 2– DURATA DELL'APPALTO

Il servizio di cui al presente capitolato è affidato per il periodo 01/06/2023 – 31/05/2026 con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni per ulteriori 36 mesi.

ART. 3 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'impresa affidataria dovrà segnalare il personale incaricato dello svolgimento del servizio e dovrà indicare il Responsabile di Progetto incaricato di:

- a) espletare il servizio meglio descritto nell'art. 1 tramite assistenza telefonica, da remoto;
- b) essere presente on site per i motivi sopra descritti;
- c) tenere i rapporti con il Servizio Informatica dell'Unione Colline Matildiche al fine di:
 - garantire che l'erogazione dei servizi sia di alta qualità e congruente con i fabbisogni dei singoli enti associati;
 - notificare tempestivamente ed in tempo utile potenziali interruzioni o degni dei livelli di servizio;
 - proporre e mettere in opera le procedure più idonee a minimizzare gli impatti sui singoli enti associati;
 - proporre azioni e/o raccomandazioni volte a migliorare la funzionalità degli apparati, finalizzata allo sviluppo e miglioramento dei servizi erogati.

Per Responsabile di progetto si intende una figura "Senior" di capoprogetto di sistemi informativi, che deve avere competenze tecniche e professionali per il raggiungimento degli obiettivi sostanziali del servizio affidato, nel rispetto del presente Capitolato. E' richiesta una particolare competenza delle tecniche di gestione dei progetti (sia nel caso di soluzioni preconfezionate, sia per sviluppi personalizzati) oltre ad una vasta conoscenza dell'ICT e dei sistemi informativi.

Il Responsabile di Progetto dovrà svolgere almeno il 50% dell'attività suddetta.

Per garantire un servizio efficiente, e soprattutto dare agli utenti tempi certi di risposta ai problemi quotidiani, gli interventi di assistenza devono avvenire secondo i seguenti quattro livelli di intervento:

- **Basso:** intervento tecnico di vario genere che non prevede una tempistica di risoluzione; generalmente sono interventi tecnici da erogarsi **entro le 48h**.
- **Medio:** intervento tecnico programmato per la configurazione e l'installazione di software e hardware. Il tempo impiegato per la risoluzione è di **24h lavorative**.
- **Alto:** intervento tecnico da effettuarsi entro le **8 h lavorative**.
- **Critico:** intervento tecnico da effettuarsi **entro le 4 h**: il problema comporta la perdita di dati oppure danni gravi all'operatività dell'utente.

La classificazione dell'intervento viene fatta dai tecnici informatici dell'Unione Colline Matildiche che provvederanno a inviare/trasmettere la segnalazione alla ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà garantire:

- il supporto telefonico e da remoto durante l'intero orario di lavoro (indicativamente il mattino dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.00 – pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30) mediante un numero telefonico di riferimento. In caso di eventi particolari, elezioni, calamità o altri momenti straordinari dell'attività istituzionale degli Enti, dovrà garantire una assistenza continua H24;

- il servizio di reperibilità su servizi critici in tutti i casi di guasti ritenuti bloccanti dal Responsabile o dai Referenti del Servizio Informatica dell'Unione;
- supporto on site per almeno 5 ore a settimana.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI SISTEMI

L'Unione Colline Matildiche dispone di un sistema informativo che copre tutte le attività svolte dai vari uffici sia dell'Unione che dei Comuni che la costituiscono. La situazione è quella elencata nell'allegato 1 al presente capitolato.

L'elenco degli hardware, software e sistemi operativi di cui all'allegato 1 è a titolo esemplificativo ma non esaustivo; eventuali ulteriori applicativi minori, non dettagliati nell'elenco, dovranno in ogni modo essere gestiti dalla ditta affidataria.

L'Unione Colline Matildiche dispone in organico di n. 2 dipendenti "tecnici informatici" che svolgono attività di assistenza di base (primo livello). Pertanto i servizi affidati in base al presente Capitolato si qualificano in attività di elevato profilo e competenza professionale (si rinvia alla definizione di Responsabile di progetto di cui all'art. 3 comma 2).

I servizi richiesti dovranno essere erogati su tutto il parco macchine sopra descritto e su tutte le attrezzature/software aggiunti durante la durata del contratto.

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta Aggiudicataria dovrà, alla stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, prestare cauzione definitiva secondo le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e smi;

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

ART. 6 – POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.

La Ditta aggiudicataria risponderà, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura a persone e/o cose, nonché di danni patrimoniali, eventualmente arrecati a terzi, compresa la stazione appaltante, i Comuni aderenti ed i propri prestatori di lavoro, in dipendenza dell'espletamento e l'esecuzione di tutte le attività, primarie, secondarie ed accessorie, nessuna esclusa, previste dal presente capitolato, tenendo al riguardo sollevato da ogni responsabilità l'Unione Colline Matildiche e gli Enti aderenti nonché il personale dipendente e i collaboratori del medesimo.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare - o a comprovare di avere in corso di validità - con primaria compagnia assicuratrice apposite polizze assicurative per:

- a) la copertura della responsabilità civile per danni a terzi ed a prestatori di lavoro (RCT/O) derivanti dalle attività sopra richiamate, con massimale unico di garanzia non inferiore a euro 2.000.000,00 (ridotto ad euro 1.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro) e con validità per l'intera durata dell'affidamento;
- b) la copertura della responsabilità civile professionale (RC Professionale) per danni patrimoniali involontariamente arrecati alla stazione Appaltante ed ai Comuni aderenti ed a terzi, in conseguenza di reali o presunti errori ed/od omissioni commessi dall'Aggiudicatario nell'esercizio di Servizi professionali previste nel disciplinare di incarico, con massimale unico di garanzia non inferiore a euro 500.000,00 per annualità assicurativa e ad euro 250.000,00 per singolo evento, e con validità per l'intera durata dell'affidamento.

Copia delle richiamate polizze, debitamente quietanzate, devono essere prodotte all'Ente prima della data fissata per la sottoscrizione del contratto, con l'impegno, alla scadenza di ogni periodo assicurativo, a documentare l'avvenuto rinnovo di validità dell'assicurazione, trasmettendo copia delle quietanze attestanti l'avvenuto pagamento.

Costituirà onere a carico della Ditta aggiudicataria il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di insufficienza delle assicurazioni, la cui stipula non esonera l'aggiudicatario stesso dalle

responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

ART. 7 – IMPORTO E CATEGORIE DELL'APPALTO, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

Il costo totale del servizio per il triennio è pari a netti € **69.270,48** di cui:

- € **68.670,48** – per servizi a canone a **base di gara**
- € **600,00** – per **oneri della sicurezza non soggetti a ribasso**

Così determinati:

ANNO 2023 – 7 MESI

- € 13.352,59 - per servizi a canone a base di gara
- € 116,67 - per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

ANNO 2024 – 12 MESI

- € 22.890,16 - per servizi a canone a base di gara
- € 200,00 - per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

ANNO 2025 – 12 MESI

- € 22.890,16 - per servizi a canone a base di gara
- € 200,00 - per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

ANNO 2026 – 5 MESI

- € 9.537,57 - per servizi a canone a base di gara
- € 83,33 - per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato per ulteriori 36 mesi alle stesse condizioni.

Oltre all'importo a base di gara l'amministrazione ha destinato un plafond per eventuali interventi "extra canone" relativi ad eventuali attività di emergenza (assistenza/fornitura) sugli impianti di cui all'art 1 comma 10, per i quali non si rende necessario esprimere un ribasso, pari a netti € 9.000,00 per l'intero periodo contrattuale (compreso eventuale rinnovo) così determinato:

- Anno 2023: € **875,00**
- Anno 2024: € **1.500,00**
- Anno 2025: € **1.500,00**
- Anno 2026: € **625,00**
- Eventuale rinnovo (36 mesi): € **4.500,00**

Tali interventi non prevedibili ex-ante saranno oggetto di specifici e separati affidamenti nell'eventualità di dover dar corso agli stessi.

CPV comprese nell'appalto:

DESCRIZIONE – SERVIZI A CANONE oggetto di ribasso	CPV	Importo in Euro	
SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI SUPPORTO	72253000-3	€ 68.670,48	Soggetto a ribasso
		€ 600,00	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Eventuale rinnovo DESCRIZIONE – SERVIZI A CANONE	CPV	Importo in Euro	
SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI SUPPORTO	72253000-3	€ 68.670,48	Soggetto a ribasso
		€ 600,00	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

DESCRIZIONE – INTERVENTI EXTRA CANONE	CPV	Importo in Euro	
SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI SUPPORTO	72253000-3	€ 9.000,00	Importo non soggetto a ribasso

I pagamenti delle rate relative ai servizi a canone verranno effettuati in rate trimestrali posticipate alle seguenti scadenze:

- 30/06
- 30/09
- 31/12
- 31/03

Tutte le fatture dovranno essere intestate all'Unione Colline Matildiche – codice univoco UF3BJR e dovranno riportare il CIG che sarà individuato in sede di gara.

Per quanto attiene le attività extra-canone, le stesse verranno attivate previa preventivazione da parte del soggetto aggiudicatario e successivo nulla osta da parte dei referenti informatici, e verranno fatturate a consumo.

In caso di attivazione dei servizi extra-canone, le fatturazioni saranno puntuali e i pagamenti avverranno in ogni caso a 30 giorni dalla data di presentazione al Protocollo dell'Unione delle relative fatture.

Il pagamento verrà effettuato previa verifica della correttezza del servizio prestato e dell'adempimento degli obblighi previdenziali e contributivi.

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13/8/2010 n. 136. Nel caso in cui le transazioni economiche riguardanti il presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. e/o senza utilizzare il bonifico bancario o postale, o gli altri strumenti atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 8 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La Ditta Aggiudicataria si impegna a operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e ad adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR e dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

La Ditta Aggiudicataria si configurerà quale Responsabile esterno ex art. 28 Reg. (UE) 679/2016 e si impegna, in particolare:

- a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento delle attività oggetto del presente appalto;

- a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che tutti i propri operatori incaricati saranno adeguatamente istruiti sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e riservatezza dei dati trattati;
- ad applicare e proporre al Titolare adeguate misure di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dalle singole Amministrazioni contraenti per il trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere;
- a non ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento
- a sottoscrivere, in sede contrattuale, un Accordo per la funzione di Responsabile che contenga tutte le previsioni definite dall'art. 28 Reg. (UE) 679/2016;
- a informare immediatamente l'Amministrazione contraente, in qualità di Titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale, emergenze o violazioni di dati.

ART. 9– RISOLUZIONE E RECESSO

L'Amministrazione contraente può dichiarare risolto il contratto:

- a) nei casi di ripetuto inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno;
- b) in caso di frode, grave negligenza, o inadempienza degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- c) in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Amministrazione contraente;
- d) per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi;
- e) qualora si manifesti qualunque forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto;
- f) venir meno dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente per la partecipazione a procedure di gara per l'affidamento di prestazioni di servizio.
- g) Nel caso in cui siano applicate penali complessivamente superiori al 10% dell'ammontare netto del contratto;

Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante, al fine di garantire comunque la prosecuzione della prestazione di servizio, si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con quell'operatore economico che, in sede di gara, ha presentato l'offerta più conveniente dopo quella prodotta dall'appaltatore dichiarato inadempiente, o con altro soggetto disponibile.

Il contratto, inoltre, può essere risolto consensualmente per concorde volontà delle parti.

L'Amministrazione può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute e delle prestazioni rese;
- b) per motivi di pubblico interesse, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, o derivanti dalla modificazione delle attuali forme organizzativo-gestionali adottate;
- c) in caso di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento dell'appaltatore;
- d) in caso di morte dell'appaltatore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione.

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l'Amministrazione contraente agirà per il pieno risarcimento dei danni subiti. Sarà, inoltre, addebitata al prestatore di servizio, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altro operatore economico.

ART. 10 – PROROGA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione contraente avrà diritto a richiedere una proroga tecnica del contratto della durata massima di sei mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 11 – RISARCIMENTO DANNI

L'Amministrazione contraente avrà diritto al risarcimento dei danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del prestatore di servizio.

ART. 12 – INADEMPIENZE E PENALI

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la sua gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Unione contesta tramite PEC le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non superiore a 15 giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata sulla base di formale determinazione.

In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'aggiudicatario e delle ragioni per le quali l'Unione Colline Matildiche ritiene di disattenderle.

Le penali sono applicabili per mancato rispetto del servizio specificato nel presente capitolato, ovvero per ritardo nella esecuzione delle attività o mancato svolgimento delle stesse. Per ritardo o mancato svolgimento si intendono quelli non giustificati e non sanati con sospensioni o proroghe accordate dall'Unione Colline Matildiche ed esclusivamente imputabili a cause dovute alla Ditta o da essa provocate.

L'ammontare delle penali varia a seconda della gravità dell'inadempienza accertata; detta penale per singola inadempienza, non sarà inferiore ad € 50,00 e superiore ad € 1.000,00.

Costituiscono causa specifica per l'applicazione della penale la mancata prestazione del servizio o il ritardo dello stesso.

In caso di ritardo della prestazione, calcolato sulle tempistiche specificate all'art. 3, la penale parte dalla base di € 50,00 e aumentata di ulteriori € 50,00 per ciascuna ora di ritardo, fimo ad un massimo di € 1.000,00;

In caso di inadempienze /ritardi che determinano disservizi relativi al funzionamento dei server o di elementi bloccanti per i servizi erogati dagli enti, gli importi predetti si intendono raddoppiati;

Le penali applicate saranno trattenute dalle fatture.

L'operatore economico riconosce all'Unione Colline Matildiche il diritto di applicare le penali secondo le modalità sopra espresse.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il soggetto aggiudicatario esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Per quanto riguarda il subappalto si applica l'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e smi. Il concorrente è tenuto ad indicare in sede di offerta i servizi che eventualmente intenda subappaltare a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto.

Relativamente alla cessione del credito, si fa rinvio a quanto disciplinato dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs 50/2016 e smi.

ART. 14– CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra l'Unione Colline Matildiche e l'aggiudicatario verranno definite in sede giudiziaria; Foro competente è quello di Reggio Emilia.

ART. 15 – RINVIO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia di pubblici appalti di servizi.

Tutti gli articoli del presente capitolato tecnico e del bando di gara devono intendersi e considerarsi univoci, correlativi ed inscindibili.

Detti articoli costituiscono parte sostanziale del contratto ed hanno separatamente piena efficacia, nel caso

di loro inadempimento o violazione, per l'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante.